



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Salute e politiche sociali

Via Gilli n. 4 – 38121 Trento

T +39 0461 494171

F +39 0461 494159

pec dip.salute@pec.provincia.tn.it

@ dip.salute@provincia.tn.it

web www.trentinosalute.net

Ai Responsabili dei Servizi socio-assistenziali
delle Comunità di Valle del Trentino
del Comune di Trento,
del Comune di Rovereto

A tutti gli Enti autorizzati e accreditati
in ambito socio-assistenziale e socio sanitario
in Provincia Autonoma di Trento

e, p.c. Azienda provinciale per i servizi sanitari
UIIPA
Federazione trentina cooperative
Consolida
Consulta per le politiche sociali
OO.SS.

LORO SEDI

D337/2021/22.15.3-2021-4/FS/HF/

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Aggiornamento – **AGGIORNAMENTO 22 DICEMBRE 2021** - Disposizioni per l'applicazione dell'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4 bis del DL n.44/2021.

Facendo seguito alla Circolare di 10/12/2021 prot.n. 893749 che, de iure condendo, stabiliva le modalità di controllo dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale, con la presente, tenuto conto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 si sostituisce integralmente il paragrafo denominato **“Modalità di controllo dell'obbligo da parte del datore di lavoro”**. Le restanti parti della circolare di 10/12/2021 prot.n. 893749 risultano valide.

Modalità di controllo dell'obbligo da parte del responsabile di struttura o del datore di lavoro

Gli artt. 4-bis e 4 ter del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, così come modificati/aggiunti dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, stabiliscono che il controllo in materia di assolvimento dell'obbligo vaccinale avvenga, anche, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9, comma 10, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, così come convertito in legge dal Parlamento Italiano.

In attuazione delle sopra citate disposizioni legislative, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021, tra l'altro, è stato aggiunto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, il Capo III-bis rubricato "Verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale" e che comprende gli articoli dal 17-bis al 17-sexies.

In particolare gli artt. 17-bis e 17-quater stabiliscono le modalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale dei lavoratori delle strutture di cui all'art. 1-bis del decreto legge n. 44/2021, ivi incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità¹, nonché delle strutture di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il controllo ha per oggetto i lavoratori subordinati (art. 17 bis), compresi quelli che svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni e i soggetti che prestano la propria attività lavorativa con contratto diverso da quello subordinato (art. 17-quater).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 4 bis del decreto legge 44/2021, ricade in capo ai responsabili delle strutture sopra richiamate nonché ai datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni, l'onere di verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

1. Ai fini del controllo del rispetto dell'obbligo vaccinale dei lavoratori subordinati (art. 17-bis) il ministero della salute rende disponibili specifiche funzionalità sul portale INPS e nell'ambito del servizio "GreenPass50+ che, sulla base delle informazioni trattate nell'ambito della piattaforma nazionale – DGC (digital green certificate), consentono una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale.

Le funzionalità di verifica sono rese disponibili, previa richiesta, ai responsabili delle strutture sopra richiamate nonché ai datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle medesime strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni e al solo personale autorizzato da questi ultimi.

Si specifica che nel caso in cui il datore di lavoro dei lavoratori impiegati nelle strutture sopra richiamate non coincide con il responsabile delle stesse quest'ultimo deve essere delegato dal medesimo datore di lavoro ad effettuare la procedura di verifica.

La descrizione completa della nuova funzionalità, che assicurerà un processo di verifica più efficace ed efficiente, nonché la procedura per la richiesta di utilizzo della stessa sono indicate nell'**Allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021** allegato alla presente.

In sintesi la verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale avviene accreditandosi al portale INPS e indicando i codici fiscali dei propri dipendenti, vedendo restituita

¹ ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ee) del dpcm 17 giugno 2021, sono strutture che ospitano persone in situazione di fragilità quelle che prevedono il soggiorno o il pernottamento di soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale o sanitaria.

l'informazione relativa all'adempimento richiesto (segnalazione di colore verde in caso di assolvimento della vaccinazione, segnalazione di colore rosso nel caso di non vaccinazione).

Una volta effettuato l'accesso e la verifica delle singole posizioni, il datore di lavoro riceve una notifica nel caso di cambiamenti o scadenza dei certificati consultati, in modo da poter assicurare il monitoraggio delle singole posizioni.

Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate nell'ambito della piattaforma nazionale – DGC, il personale soggetto all'obbligo vaccinale può comprovare il rispetto dell'obbligo mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza.

2. Il controllo del rispetto dell'obbligo vaccinale dei soggetti che prestano la propria attività lavorativa con contratto diverso da quello subordinato (art. 17-quater) è effettuato mediante esibizione da parte degli interessati ai responsabili delle strutture sopra richiamate, o loro delegati, di documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano il rispetto dell'obbligo vaccinale.

A fini esplicativi il riquadro che segue riporta le modalità di controllo previste in base alla tipologia dei lavoratori.

TIPOLOGIA LAVORATORI	MODALITA' DI VERIFICA	SOGGETTI VERIFICATORI
Lavoratori con contratto di lavoro di tipo subordinato, interni ed esterni.	Punto 1 del presente paragrafo: <ul style="list-style-type: none">● Portale INPS - servizio "GreenPass50+● (oppure) presentazione documentazione cartacea o digitale	Responsabile struttura, datore di lavoro o loro delegati e autorizzati
Lavoratori con altre tipologie di contratto, differenti dal contratto di lavoro subordinato	Punto 2 del presente paragrafo: <ul style="list-style-type: none">● presentazione documentazione cartacea o digitale	Responsabile struttura o suo delegato e autorizzato


Appare utile richiamare l'attenzione in riferimento all'art. 17-sexies in materia di trattamento dei dati personali per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e al quale si rimanda.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-Cov-2, è attivata la procedura prevista dall'articolo 2 comma 3 del Decreto Legge 172 del 2021 che prevede che l'interessato produca entro 5 giorni dalla rilevazione, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa per esonero, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall'invito.

Nel periodo intercorrente fra la presentazione della richiesta di vaccinazione e la somministrazione della stessa il lavoratore può svolgere attività lavorativa mediante green pass da tampone.

Superati tali termini senza esito, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, avviene l'accertamento dell'inadempimento con la conseguente immediata sospensione del diritto a svolgere l'attività lavorativa.

Il riquadro che segue riporta la procedura prevista per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale e gli adempimenti in caso di mancato assolvimento.



La verifica può essere effettuata dal responsabile di struttura/datore di lavoro o da loro delegati, formalmente nominati. La nomina deve essere completa delle necessarie istruzioni all'esercizio dell'attività di verifica.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Unica eccezione all'obbligo è costituita dal possesso del certificato di esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con le circolari del Ministero della salute prot. n° 35309-04/08/2021, 35444-05/08/2021 e 0043366-25/09/2021.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
Allegati cs.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Giancarlo Ruscitti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ALLEGATO I

Verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale tramite PORTALE INPS

Il Portale INPS avvalendosi dei suoi canali e delle informazioni di cui dispone su datori di lavoro e lavoratori, pubblici e privati, può agire come intermediario con la Piattaforma nazionale-DGC per la verifica asincrona del rispetto dell'obbligo vaccinale con riferimento all'elenco di codici fiscali dei dipendenti dei medesimi, mettendo a disposizione una nuova funzionalità all'interno del servizio “**GreenPass50+**”, che prevede, al fine della verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale, un'apposita richiesta di utilizzo da parte dei datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari, delle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, nonché delle strutture semiresidenziali e delle strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, dei datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari, dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle medesime attività lavorativa sulla base di contratti esterni, nonché dei datori di lavoro del personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari. Tale funzionalità prevede che, in fase di richiesta di utilizzo del servizio, il datore di lavoro, o l'intermediario dello stesso, dovrà:

- specificare di volersi accreditare con riferimento alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale
- attestare “che il personale da sottoporre a verifica opera presso strutture di cui ad una struttura di cui all'art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dall'art. 2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133.” oppure “che il personale da sottoporre a verifica è soggetto all'obbligo vaccinale ai sensi dell'art.4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172”
- indicare i verificatori da abilitare in relazione ai propri lavoratori subordinati
- indicare per l'azienda/struttura e per ogni verificatore l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, a cui saranno comunicate, giornalmente, le eventuali notifiche delle variazioni degli esiti della verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale dei propri dipendenti, come riportato di seguito.

Il Portale istituzionale INPS consente al verificatore designato di verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale di tutti o parte dei dipendenti. Più precisamente l'INPS utilizza, giornalmente, in una finestra temporale predefinita, il servizio della PN-DGC che restituisce, per tutto il personale di interesse, le informazioni di tipo booleano relative al rispetto dell'obbligo (semaforo verde: soggetto vaccinato o esente; semaforo rosso: soggetto non vaccinato) e che, contestualmente, restituisce anche l'informazione di variazione dell'esito rispetto al giorno precedente.

Tali informazioni saranno messe a disposizione per l'interrogazione da parte del verificatore, autorizzato a controllare un determinato gruppo di dipendenti definito in base al profilo di sicurezza a lui attribuito.

La memorizzazione delle informazioni degli esiti sul sistema INPS è effettuata in un'area sicura e non accessibile e per il tempo strettamente necessario fino all'interrogazione del giorno successivo. Mentre la memorizzazione dell'informazione "esito variato" sarà mantenuta fino a quando i soggetti che hanno avuto una variazione non siano verificati nuovamente, dopo la data dell'ultima variazione, solo dopo tale verifica le informazioni "esito variato" e "data ultima variazione" saranno rimosse, durante la fase di elaborazione giornaliera.

A tal fine sono utilizzati schemi separati per la memorizzazione dei dati anagrafici e dei dati relativi al rispetto dell'obbligo vaccinale. L'informazione che mette in relazione i due schemi è crittografata ed inoltre l'interrogazione dei dati può essere effettuata esclusivamente attraverso un servizio dedicato.

1.1 FREQUENZA DELLE VERIFICHE

I soggetti autorizzati alle verifiche, per conto delle strutture e dei datori di lavoro che hanno attivato la funzionalità in esame, effettuano la prima interrogazione con riguardo al personale interessato. Successivamente, in caso di variazione dello stato vaccinale di uno o più lavoratori, l'INPS informa i soggetti autorizzati tramite un'apposita comunicazione (e-mail) della necessità di accedere al servizio in questione per prendere visione della variazione dello stato vaccinale del personale.

La predetta comunicazione viene inviata quando si verifica, ad esempio, una delle seguenti condizioni: termine del periodo di copertura vaccinale, individuato sulla base di parametri definiti dal Ministero della salute; termine di periodo di esenzione dalla vaccinazione; effettuazione della vaccinazione da parte del personale inizialmente non in regola con l'obbligo vaccinale; accertamento, da parte degli organi competenti, di irregolarità della vaccinazione o di falsificazione della certificazione vaccinale; annullamento della revoca della certificazione verde. La predetta comunicazione non viene, invece, inviata in caso di effettuazione di richiami vaccinali, entro i termini stabiliti dal Ministero della salute, o di regolare proroga dell'esenzione dall'obbligo vaccinale.

Sarà compito dei verificatori accedere al servizio per la verifica dell'obbligo vaccinale, per verificare l'esito corrente. In fase di verifica, i verificatori potranno selezionare i soggetti da verificare anche in base al filtro "esito variato" e/o "data ultima variazione".

1.2 SERVIZIO ESPOSTO DALLA PIATTAFORMA DGC

La piattaforma nazionale Digital Green Certificate, di titolarità del Ministero della Salute, espone un servizio di interrogazione a beneficio di Inps. Il servizio consente il recupero dell'informazione booleana (flagVaccinale) sulla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale

e se lo stesso esito è variato rispetto al giorno precedente(flagModificato), a fronte di un codice fiscale.


Per motivi prestazionali si ipotizza un servizio REST, che accetti in input una lista di codici fiscali e restituisca una mappa CF/flagVaccinale/flagModificato. Si potrà effettuare un numero di chiamate con modulo 100 che è il limite settato per altri ambiti, anche parallelizzando le chiamate.

1.3 DESCRIZIONE DEL FLUSSO TRAMITE INPS

Il seguente *sequence diagram* rappresenta il flusso di interazione previsto tra le varie componenti, per semplicità denominate INPS e PN-DGC (piattaforma nazionale digital green certificate). Questi gli step previsti dal *sequence diagram*:

1. INPS, per ogni struttura/datore di lavoro che ha aderito a questa modalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale, chiama un servizio della PN-DGC, in una preassegnata finestra temporale notturna, che prende in input la lista dei codici fiscali dei dipendenti associati nel Sistema INPS, e noti all'Istituto al momento dell'interrogazione, a quella struttura/datore di lavoro e restituisce una mappa CF/flagVaccinale/flagModificato. Ad ogni invocazione possono essere indicati al massimo 100 CF e possono essere effettuate più iterazioni, anche parallele.
2. INPS memorizza per un massimo di 24 ore le mappe degli esiti CF/flagVaccinale acquisite con il servizio di cui al punto 1, mentre l'informazione sull'esito variato (CF/flagModificato) sarà mantenuta fino a quando il soggetto non viene nuovamente verificato, dopo l'ultima variazione, dopo di cui sarà rimossa.
3. Il verificatore individuato dal datore di lavoro che ha aderito al servizio effettua un login in apposita area del portale INPS che verrà dedicata a questo servizio; il login può avvenire con SPID livello 2, con CIE o con CNS;
4. INPS riconosce l'utente come verificatore e mostra il servizio di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale;
5. Il verificatore visualizza nella pagina web l'elenco dei dipendenti assegnati e, dopo aver selezionato quelli da verificare, in base ai vari criteri di filtro, visualizza l'informazione di tipo booleano relativa al rispetto dell'obbligo vaccinale.

INPS - verifica rispetto obbligo vaccinale



1.4 FRUIZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DI INPS

Il trattamento delle limitate informazioni, riguardanti gli esiti della verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale, descritte nel flusso iniziale è appunto ridotto allo scopo della richiesta, quindi il dato sarà reso persistente per 24 ore al massimo e comunque sovrascritto dalla successiva esecuzione dell'interrogazione.

1.5 SERVIZIO DI VERIFICA DEL RISPETTO DELL'OBBLIGO VACCINALE SU INPS

Sul portale istituzionale dell'Inps sarà pubblicato l'aggiornamento del servizio **Greenpass 50+** per la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale e il servizio di accreditamento per l'utilizzo dello stesso che consente la visualizzazione dell'esito della verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale per i dipendenti con l'attributo booleano di validità, stile semaforo rosso o verde.

I log applicativi del Portale istituzionale dell'INPS tratteranno solo le seguenti informazioni:

- CF del datore di lavoro pubblico o privato;
- User-id del soggetto che ha effettuato l'interrogazione;
- Elenco dei CF verificati;
- Data e ora di esecuzione dell'interrogazione.

I log applicativi sono conservati per dodici mesi.